

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-505 del 04/02/2019
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA LOCALITA' VILLA BAGNO - VIA ZIMELLA- (PRATICA N. 12338/2018 - CODICE PROCEDIMENTO RE18A0009). TITOLARE AZ. AGR. GOZZI ENNIO.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-516 del 04/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattro FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpaee sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

---

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 “approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 “Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8 della L.R. 2/2015”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall’accordo di partenariato 2014-2020, sezione 2 “condizionalità ex-ante tematiche FEASR” punto 6.1 “Settore delle Risorse Idriche”.

**PRESO ATTO** della domanda in data 29/03/2018 presentata dall’Az. Agr. Gozzi Ennio C.F. GZZNNE49H26D711R - Partita IVA 021450000358 tendente ad ottenere la concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee in **Comune di Reggio Emilia** località Bagno - Via Zimella, da esercitarsi mediante prelievo da n. 2 pozzi esistenti ubicati su terreno di proprietà della stessa ditta, identificato al foglio 276 del NCT di detto Comune, per il pozzo n. 1 mappale n. 169 coordinate UTM\*32: X = 639.305 Y = 4.945.122 e per il pozzo n. 2 mappale n. 44 coordinate UTM\*32: X = 639.037 Y = 4.945.343, per una portata complessiva di **l/s 30,00** e un volume complessivo di prelievo annuo pari a **m<sup>3</sup> 12.000 da destinare agli usi irrigazione agricola di 5 ettari di vigneto.**

### **DATO ATTO che:**

- il prelievo richiesto in concessione è soggetto alla procedura di cui agli artt. 6 e 16 (concessione ordinaria) del Titolo II, Capi I e II del citato Regolamento Regionale che prevede in via preliminare l’autorizzazione per effettuare la perforazione;
- la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dall’art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001;
- dagli atti esistenti in disponibilità alla Struttura, è stato verificato che tale derivazione di acqua pubblica, era già stata assentita alla ditta Brevini Claudio, precedente proprietario del fondo agricolo, con Determinazione n. 3701 in data 16/03/2006 della Regione Emilia-Romagna, per una portata massima di l/s 16,70 da destinare all’uso assimilato a igienico (Pratica RE02A0480);
- alla succitata domanda di concessione risulta allegata una Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà resa in data 27/03/2018 dal Sig. Gozzi Ennio con cui lo stesso dichiara *“che il Pozzo 1 dal 2012, anno di acquisto del podere, è sempre stato utilizzato per fini irrigui vigneto senza autorizzazione della pubblica amministrazione mentre il pozzo 2 è stato attrezzato con pompa centrifuga ad asse verticale ma non è mai stato utilizzato per finalità irrigue del impianto di viticoltura in quanto viene mantenuto per emergenza.”* pertanto, avendo esercitato la derivazione d’acqua in assenza di provvedimento concessorio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alla ditta AZ. AGR. GOZZI ENNIO è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento N. 31 del 12/11/2018 per violazione all’art. 17 del R.D. 11/12/1933 N. 1775 e s.m.i.;
- il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi mediamente congruo.

**ACCERTATO** che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **sotterranee**;
- portata massima **30,00 l/s**;
- volume annuo complessivo **12.000 m<sup>3</sup>/anno**;
- i pozzi non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i.;
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: 0390ER-DQ2-CCS "*Conoide Secchia - confinato superiore*".
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione".

**DATO ATTO** che, per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po**, di cui agli artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (<<Direttiva Derivazioni>>)"
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

**ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001:**

- Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PGRE/2018/15791 in data 29/11/2018, che ha espresso parere favorevole evidenziando tuttavia che, in base a quanto disposto dall'art. 85 comma 5 - lett. b5) delle NA del PTCP vigente, per tale tipologia di derivazione da pozzi ubicati in particolari zone sussiste "l'obbligo di installazione e manutenzione di dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua prelevata dalle falde";
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, assunto al protocollo con n. PGRE/2018/16942 in data 21/12/2018, il quale comunica che l'area interessata dalla concessione richiesta è irrigabile con acqua prelevata dal Fiume Secchia e distribuita attraverso il canale consorziale

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

---

denominato "Canale di Secchia", precisando che può essere fornita l'acqua **per uso irrigazione agricola** nel periodo irriguo "*indicativamente da maggio a settembre, in maniera turnata (ogni 15 giorni circa) e con le quantità consentite dal volume derivato dal Fiume Secchia, quantità che nei mesi estivi (Luglio e Agosto) si riduce notevolmente e, oltre ad allungare i tempi della turnazione, non è sufficiente per soddisfare tutte le richieste della zona*".

### VERIFICATO che:

- sul B.U.R.E.R.T. n. 207 in data 11/07/2018 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

### CONSIDERATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra tra le tipologie individuate alla lett. a) (irrigazione agricola) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- in ragione del consumo annuo da assentire (**m<sup>3</sup> 12.000**), l'importo del canone annuo applicabile per la concessione in esame corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
- occorre procedere alla riscossione degli indennizzi risarcitori **per il periodo di utilizzo abusivo** dal 2012 al 2018 per l'ammontare complessivo di **€ 168,39**, come dettagliatamente specificato nel disciplinare;
- ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **la cauzione da versare, a garanzia degli obblighi e condizioni delle concessioni del demanio idrico, ha un importo minimo di € 250,00;**
- pertanto la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di cui al punto precedente quale **deposito cauzionale**, nonché dell'importo di **€ 49,06** quale **canone** per l'annualità **corrente** e dell'importo dovuto quale **indennizzo** per il periodo di utilizzo abusivo, come dettagliato nel disciplinare;

### DATO ATTO che:

- è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea;
- il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2019) risulta regolarmente corrisposto in data 28/01/2019;
- l'importo del deposito cauzionale risulta regolarmente corrisposto in data 28/01/2019;
- l'importo dovuto quale indennizzo risarcitorio per il periodo di utilizzo abusivo dal 2012 al 2018 risulta regolarmente corrisposto in data 28/01/2019;
- Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è la sottoscritta Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;
- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

**RITENUTO** che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del R.R. 41/2001;

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, **all'Azienda Agricola GOZZI ENNIO**, C.F. GZZNNE49H26D711R - Partita IVA 021450000358, con sede in Rubiera (RE), la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Reggio Emilia (RE) località Villa Bagno - Via Zimella da destinarsi ad uso irrigazione agricola;
- b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 30,00 per un volume complessivo annuo di m<sup>3</sup> 12.000 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la durata della concessione sia valida fino al **31 dicembre 2028**;
- d) di approvare il Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- e) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 49,06** per l'anno 2019, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del ritiro del presente provvedimento;
- f) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto;
- g) di dare atto che gli indennizzi risarcitori, per il periodo di utilizzo abusivo dal 2012 al 2018, risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria;
- h) di dare atto che il canone per le **annualità successive al 2019** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le stesse modalità di cui al punto precedente e che **l'importo del canone da versare per le annualità successive al 2019** è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni deliberato dalla Giunta Regionale con apposito atto, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015;
- i) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- j) di dare atto che l'amministrazione competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- k) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- l) di dare atto, infine:
  - che l'Agenzia provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.E.R.T. della Regione Emilia-Romagna;
  - che i canoni, il deposito cauzionale, gli indennizzi risarcitori e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
  - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
  - che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia

## **Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

---

- conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

LA DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI REGGIO EMILIA

*Dott.ssa Valentina Beltrame*

### **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso irrigazione agricola in territorio del Comune di **Reggio Emilia** località Villa Bagno - Via Zimella richiesta dall' **Azienda Agricola GOZZI ENNIO**

#### **Articolo 1**

##### **Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso**

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- il prelievo avviene mediante due pozzi:
  - pozzo 1 produttivo, avente una profondità di m 75 con rivestimento in PVC del diametro interno di mm 180, equipaggiato con pompa centrifuga ad asse verticale avente una portata di esercizio di l/s 10,00;
  - pozzo 2 utilizzato solo come pozzo di soccorso nei casi di emergenza, avente una profondità di m 100 con rivestimento in PVC del diametro interno di mm 250, equipaggiato con pompa centrifuga ad asse verticale avente una portata di esercizio di l/s 20,00;
- le opere di prelievo sono site in località Villa Bagno - Via Zimella nel Comune di Reggio Emilia su terreno di proprietà della ditta stessa censito al foglio n. 276 , per il pozzo n. 1 mappale n. 169 coordinate UTM\*32: X = 639.305 Y = 4.945.122 e per il pozzo n. 2 mappale n. 44 coordinate UTM\*32: X = 639.037 Y = 4.945.343;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per le esigenze irrigue delle aree agricole piantumate a vigneto aventi un'estensione di circa ha 5 con un consumo annuo di m<sup>3</sup> 12.000.

**Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.**

#### **Articolo 2**

##### **Modalità di prelievo dell'acqua**

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata d'esercizio massima di prelievo **l/s 30,00**;
- volume annuo complessivo prelevato circa **m<sup>3</sup> 12.000**;
- l'irrigazione viene esercitata utilizzando sistemi irrigui del tipo ad ali gocciolanti.

**Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.**

#### **Articolo 3**

##### **Durata della concessione**

**3.1** La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2028**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

**3.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà della Struttura concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

**Articolo 4**  
**Rinnovo della concessione**

**4.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

**4.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'a Struttura prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato al successivo **art. 7.6** del presente Disciplinare.

**Articolo 5**  
**Canone della concessione**

**5.1** La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

**5.2** La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

**5.3** L'importo degli indennizzi risarcitori, dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo della derivazione dall'anno 2012 fino all'anno 2018 senza il prescritto titolo di concessione, dei quali viene accertato l'avvenuto versamento prima del ritiro del presente atto, ammonta a **€ 168,39**, come di seguito dettagliato:

- annualità 2012 = € 14,03;      - annualità 2013 = € 14,24;      - annualità 2014 = € 14,45;
- annualità 2015 = € 14,64;      - annualità 2016 = € 14,64;      - annualità 2017 = € 48,00;
- annualità 2018 = € 48,38.

**5.4** Il canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2019 ammonta a **€ 49,06** del cui versamento dovrà essere consegnata attestazione prima del ritiro del presente atto.

**5.5** Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

**5.6** Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**5.7** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

**5.8** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

**Articolo 6**  
**Deposito Cauzionale**

**6.1** L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4

dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, è di **€. 250,00** del cui versamento dovrà essere consegnata attestazione prima del ritiro del presente atto di concessione.

**6.2** Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

**6.3** La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

### Articolo 7

#### Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

**7.1 Dispositivo di misurazione** - il concessionario, qualora non avesse già provveduto, entro 30 giorni dal ritiro del presente provvedimento dovrà procedere, su ogni pozzo, all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata e comunicare l'avvenuta installazione a questa Struttura, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle seguenti Amministrazioni:

- **ARPAE - SAC DI REGGIO EMILIA** - Piazza Gioberti 4, 42121 **REGGIO EMILIA**;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera 8, 40127 **BOLOGNA**;
- **AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO** - Via Garibaldi 75, 43121 **PARMA**;

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

**7.2 Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare la Struttura concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

**7.3 Variazioni** - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta alla Struttura concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso della Struttura, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata alla Struttura concedente.

**7.4 Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

**Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.**

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

**7.5 Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato alla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

**7.6 Cessazione dell'utenza** (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non s'intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

La Struttura può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

**7.7 Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

**7.8 Revoca** - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

### **Articolo 8** **Sanzioni**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'Amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

### **Articolo 9**

**Osservanza di Leggi e Regolamenti**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario

*Az. Agr. Gozzi Ennio*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**